

## **STATUTO**

### **Denominazione e sede**

**Art. 1** E' costituita l'associazione culturale denominata "VivaCity", con sede in Firenze, presso gli uffici di Caffè Italiano srl, Via Condotta 12.

### **Scopo**

**Art. 2** L'Associazione, che ha carattere apartitico, autonomo e indipendente, non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e le sue finalità sono quelle di:

- a) rappresentare e tutelare nel loro complesso gli interessi dei soci che in essa si organizzano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali a livello nazionale ed internazionale;
- b) assistere e coordinare le iniziative delle imprese dello spettacolo e del commercio ad essa associate;
- c) tenere costantemente e tempestivamente informati i soci sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni inerenti agli interessi delle imprese rappresentate;
- d) fornire alle imprese associate taluni servizi comuni necessari per la tutela delle medesime;
- e) sollecitare e programmare iniziative in ambito culturale, musicale, artistico e più in generale farsi latrice degli interessi dei soci raggruppando, ove del caso, le iniziative promosse dai soci e dando vita ad attività promozionali con il solo fine di conferire vantaggi e prestigio alle imprese rappresentate, ed alla stessa associazione;
- f) promuove la formazione professionale, il progresso tecnico del settore, l'assistenza alle imprese e lo sviluppo delle strutture, concorrendovi anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
- g) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- h) assiste e rappresenta le imprese nella stipulazione di contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;
- i) designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni;
- l) promuove e favorisce servizi e attività di assistenza all'impresa, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente.

A tale fine la Associazione esprime linee guida per tutti i soci e ne coordina l'attuazione.

**Art. 3** L'Associazione potrà promuovere ogni attività strumentale al raggiungimento dei propri fini, anche a carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, qual è, a mero titolo esemplificativo:

- organizzare convegni, conferenze, seminari, dibattiti;
- organizzare lezioni e corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione, gruppi di studio e di ricerca;
- divulgare con ogni mezzo, anche a mezzo stampa, gli atti di convegni, corsi e seminari, nonché i risultati degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti; realizzare riviste con cadenza periodica nonché ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale;
- aderire o collegarsi ad altri soggetti, pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe alle proprie;
- istituire borse di studio, premi o assegni finalizzati all'approfondimento culturale e all'arricchimento professionale dei destinatari;
- creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche; creare e gestire strumenti informatici e telematici;
- riservare ai soci di qualunque categorie apposite convenzioni, da stipulare con professionisti ed associazioni professionali, anche per ciò che attiene ai servizi di natura legale;
- acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti allo scopo dell'Associazione, nonché di licenze per lo sfruttamento dei medesimi;
- erogare servizi strumentali allo scopo dell'Associazione e/o alle attività di cui ai punti precedenti;
- utilizzare, per i fini indicati, ogni strumento di diffusione che riterrà opportuno, ivi compreso la rete internet, attraverso la creazione e gestione di siti web.

#### **Patrimonio ed esercizio sociale**

**Art. 4** Per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori e Soci Ordinari come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle somme conferite dai Soci Fondatori;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) da elargizioni o contributi, sotto qualsiasi forma, che provengano da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti, che vengano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;

Per l'adempimento dei propri compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) contributi periodici annuali determinate dal l'Assemblea dei Soci per le varie

categorie di Soci e a loro rese note;

- c) ogni eventuale contributo od elargizione di terzi, sotto qualsiasi forma, anche se non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- d) eventuali proventi della gestione e degli utili derivanti dalle attività strumentali svolte dall'Associazione;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto espressamente divieto di distribuire ai Soci Fondatori, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione con il suo patrimonio, risponde delle obbligazioni sociali: la responsabilità dei soci è limitata al pagamento dei contributi periodici, restando esclusa ogni altra responsabilità personale o solidale se non direttamente o volontariamente sottoscritta.

**Art. 5** La durata dell'Associazione è illimitata.

L'esercizio sociale e finanziario inizia il primo gennaio e chiude il trentun dicembre di ogni anno.

Entro centottanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Segretario dell'Associazione, come previsto al successivo art. 13, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che dovranno essere approvati dal l'Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di maggio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni membro del l'Assemblea dei Soci, e dovrà essere inviato ai Soci Fondatori ed ai Soci Sostenitori.

### **Soci**

**Art. 6** I soci si distinguono in Fondatori, Sostenitori e Ordinari.

Sono **Soci Fondatori** i soci intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione e coloro ai quali successivamente la costituzione verrà conferita tale qualifica da parte di tutti i Soci Fondatori: essi pagano le quote sociali, hanno diritto al voto nell'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono **Soci Ordinari** coloro che si iscrivono all'Associazione, previo pagamento delle quote annuali: non partecipano e non hanno diritto al voto nell'assemblea ma sono eleggibili alle cariche sociali . Essi sono ammessi dal Assemblea dei soci. Sono

**Soci Sostenitori** i soggetti pubblici o privati che condividono i fini dell'Associazione, e che svolgono, a qualunque titolo e con qualunque rilevanza economica, attività di produzione, somministrazione di alimenti e bevande, attività di gioco, trattenimento, svago, spettacolo, turistiche e ricettive, e le connesse attività di produzione e servizi, e, comunque, i pubblici esercizi in genere, e concorrono in

maniera congrua alla determinazione del patrimonio dell'Associazione nonché alle spese annuali di esercizio. La qualifica di Socio Sostenitore è attribuita dall'Assemblea dei soci che fissa la quota minima di contributo e di partecipazione alle spese di esercizio, tale da consentire al sostenitore di poter effettuare la proposta di cui appresso. Ogni Socio Sostenitore, con i requisiti minimi sopra indicati, ha diritto al voto nell'Assemblea ed è eleggibile alle cariche sociali.

l'Assemblea dei Soci determinerà con apposito regolamento le modalità della domanda di ammissione alle varie categorie di soci e delibererà in merito all'accoglimento della stessa.

**Art. 7** I Soci hanno diritto di:

- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- presentare in forma scritta proposte al Presidente dell'Associazione, oppure lavori che, potranno essere divulgati;
- usufruire dei servizi, convenzioni ed eventi predisposti dall'Associazione con le modalità ed i limiti che saranno eventualmente dettati in apposito regolamento e/o diffusi in rete attraverso eventuali siti web gestiti direttamente dall'Associazione.

**Art. 8** I Soci hanno inoltre il dovere di:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- pagare i contributi periodici annuali entro il termine stabilito da apposito regolamento interno oppure nella delibera dell'Assemblea dei Soci nella quale viene determinata la quota per le singole annualità e categorie di soci.

**Art. 9** Il recesso dall'associazione può avvenire per:

- dimissioni date dal socio o associato in forma scritta all'Assemblea dei soci. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima;
- mancato rinnovo della quota annuale trascorsi tre mesi dalla scadenza;
- esclusione.

L'esclusione è decisa dall'Assemblea dei Soci e ratificata dall'assemblea per:

- comportamento contrario ai fini dell'associazione;
- violazione del presente statuto e dei suoi regolamenti di attuazione;

- altri gravi motivi che portino turbamento alla regolare attività dell'associazione.

I soci e gli associati receduti o decaduti non hanno diritto alla restituzione delle quote associative ed eventuali contributi già versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e collaborare, nei limiti delle possibilità

### **Organi dell'Associazione**

**Art. 10** Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Presidente
- 3) Il Vice Presidente
- 4) Il Tesoriere
- 5) Il Collegio dei Sindaci Revisori
- 6) Il Segretario

Le cariche sociali sono gratuite.

E' fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute nell'espletamento delle cariche.

### **Assemblea**

**Art. 11** Fanno parte dell'assemblea i soci fondatori ed i soci sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative. Le persone giuridiche pubbliche e private e gli altri organismi facenti parte dell'associazione partecipano all'assemblea in persona del loro legale rappresentante o del suo delegato. Agli effetti della validità delle sedute e delle relative deliberazioni un componente dell'assemblea può rappresentare, per delega scritta, al massimo due altri componenti.

**Art. 12** L'assemblea ha le seguenti competenze:

- definire gli indirizzi e l'orientamento dell'associazione e stabilirne le attività;
- eleggere gli organi gestionali quali Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
- approvare il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente;
- deliberare sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- deliberare sulle modifiche di statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori;
- ratificare l'esclusione di soci.

- deliberare su ordini del giorno proposti dal presidente o dalla maggioranza dei soci.
- e) approvare il programma annuale dell'Associazione ed i progetti di sviluppo, promozione e ricerca che essa intende finanziare nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto
- f) approvare il bilancio annuale preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Associazione;
- g) deliberare in ordine alla proroga eventuale degli esercizi sociali;
- h) curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo dell'Associazione;
- i) autorizzare o delegare al Presidente il compimento di atti di gestione del patrimonio o comunque volti al perseguimento degli scopi sociali;
- j) assumere il personale dipendente eventualmente necessario;
- k) redigere il regolamento di funzionamento dell'Associazione, ove necessario, e determinare i criteri per il trattamento economico e normativo del personale dipendente dell'Associazione e degli eventuali collaboratori;
- l) provvedere ad ogni altro compito previsto dal presente Statuto nonché compiere ogni altro atto utile o necessario agli scopi dell'Associazione ed esercitare tutti i poteri non espressamente demandati dallo Statuto ad altro organo

L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante invio a tutti i soci fondatori e sostenitori di una comunicazione, anche mediante posta elettronica ed affissione dell'avviso sull'eventuale sito internet, che contenga il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. La convocazione verrà inviata almeno 5 giorni prima della data stabilita. L'assemblea è valida anche se realizzata nella forma della videoconferenza. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei componenti aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente convoca inoltre l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia istanza almeno un decimo dei suoi componenti o la maggioranza dei componenti dell'Assemblea dei soci inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Per deliberazioni riguardanti modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto è necessario che siano presenti almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la

devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle, eventuali, che riguardano la sua responsabilità il Assemblea dei soci non ha voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, fatta eccezione, in questo caso, per l'approvazione di bilanci o per deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza di questo dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario-verbalizzante qualora non sia presente il Segretario. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento dei presenti. Delle riunione verrà, contestualmente, redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario. Trascorsa un'ora dall'orario stabilito per la prima convocazione le Assemblee saranno valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

**Art. 13** Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci.

### **Presidente e vice presidente**

**Art. 14** Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci nel suo seno, all'atto dell'insediamento. Egli resta in carica per un anno dall'atto della nomina ed è rieleggibile.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) rappresentare legalmente l'Associazione;
- b) stare in giudizio come attore e convenuto;
- d) vigilare sull'applicazione dello statuto;
- e) curare l'esecuzione delle delibere del l'Assemblea dei Soci;
- f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal l'Assemblea dei Soci;

In caso di urgenza il Presidente potrà provvedere ad adottare provvedimenti di competenza del l'Assemblea dei Soci limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del l'Assemblea dei Soci nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal VicePresidente, nominato anch'esso dal l'Assemblea dei Soci all'atto dell'insediamento per la durata di un anno

In caso di cessazione della carica, per dimissioni o per altri motivi, del Presidente, il l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere a nominare un sostituto, il cui mandato

scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

### **Segretario**

**Art. 15** Il Segretario è nominato dal l'Assemblea dei Soci ed è rieleggibile.

Egli si occupa dell'organizzazione delle attività dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del l'Assemblea dei Soci; provvede alla firma della corrispondenza corrente, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal l'Assemblea dei Soci o dal Presidente. Il Segretario partecipa alle sedute del l'Assemblea dei Soci, con sole funzioni di verbalizzazione.

Il Segretario avrà cura altresì, insieme al Presidente, di mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

### **Collegio dei sindaci revisori**

**Art. 16** Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente designati per la prima volta dai Soci Fondatori.

Il Collegio designa al proprio interno un membro con funzioni di Presidente.

Il Collegio sindacale dovrà esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dei singoli esercizi.

I componenti del Collegio sindacale durano in carica per un anno dall'atto della nomina e sono rieleggibili.

Al termine del periodo, l'Assemblea dei Soci Fondatori e Sostenitori dovrà provvedere alla nomina dei membri effettivi e del membro supplente che comporranno il Collegio entro e non oltre due mesi dalla scadenza del mandato..

Qualora non si provveda alla nomina e finché non si ottemperi a tale obbligo, restano in carica, anche oltre il quadriennio, i precedenti componenti del Collegio Sindacale.

In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, di uno dei membri, il sostituto sarà designato da chi lo aveva nominato. Il mandato del sostituito scadrà insieme a quello degli altri membri dell'organo di cui fa parte.

Almeno uno dei membri del Collegio Sindacale deve essere iscritto nell'elenco ufficiale dei revisori dei conti. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del Assemblea dei soci.

### **Relazione sull'attività dell'associazione**

**Art. 17** Una volta l'anno, nel mese di dicembre, il l'Assemblea dei Soci invierà ai Soci Fondatori ed ai Soci Sostenitori una relazione sull'attività svolta dall'associazione, che sarà predisposta dal Presidente.

### **Estinzione dell'ente**

**Art. 18** Il patrimonio dell'ente, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nei modi previsti dalla legge.

#### **Norme applicabili**

**Art. 19** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, viene fatto rinvio alle norme del codice civile.

#### **Clausola compromissoria**

**Art. 20** Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere all'interno dell'Associazione, o tra questa e i Soci Fondatori o i Soci Sostenitori o tra questi, in ordine all'interpretazione, validità, applicazione od esecuzione del presente atto sarà devoluta ad un arbitro unico, nominato di comune accordo dalle parti, o in assenza di accordo dal Presidente del Tribunale di Firenze.